AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE

LECCE (capofila) | ARNESANO | CAVALLINO | LEQUILE | LIZZANELLO | MONTERONI DI LECCE | SAN CESARIO DI LECCE | SAN DONATO DI LECCE | SAN PIETRO IN LAMA | SURBO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Piano Sociale di Zona 2026-2028 – Verifica dei presupposti per l'applicazione della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica, ai sensi del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con D.G.R. n. 476 del 21 aprile 2026.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente relazione è predisposta nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione della programmazione del Piano Sociale di Zona 2026-2028 dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

Il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 21 aprile 2026, al Capitolo III, paragrafo 3.1.2, disciplina i criteri per la determinazione delle risorse comunali da destinare alla programmazione sociale territoriale e prevede il vincolo di mantenimento della spesa sociale storica rilevata nel precedente quadriennio di programmazione 2022-2025.

Il medesimo Piano contempla la possibilità di derogare a tale vincolo qualora all'Ambito territoriale afferiscano Enti locali che abbiano avviato piani di riequilibrio di bilancio ovvero siano stati dichiarati strutturalmente deficitari, quando tali circostanze determinino, per l'intero Ambito, l'impossibilità di mantenere il livello di spesa sociale storica.

La disciplina regionale prevede che i presupposti della deroga siano espressamente richiamati in sede di approvazione del Piano Sociale di Zona e comprovati mediante i pertinenti atti amministrativi. L'eventuale deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica non esonera, in ogni caso, dal rispetto del cofinanziamento comunale minimo obbligatorio previsto per ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

2. Situazione finanziaria del Comune di Lecce

Nell'ambito della ricognizione avviata dall'Ufficio di Piano presso i Comuni dell'Ambito nota Prot. 178402/2026, il Comune di Lecce, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso riscontro acquisito al protocollo n. 181909 del 2 ottobre 2026, documentando la sussistenza del proprio Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22 marzo 2023 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce;
- con deliberazione n. 36/2026/PRSP del 6 marzo 2026, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia – ha approvato il predetto Piano.

La documentazione acquisita comprova pertanto la sussistenza, in capo al Comune di Lecce, di una delle condizioni espressamente contemplate dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali ai fini dell'eventuale applicazione della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica.

3. Rilevanza del Comune di Lecce nel quadro territoriale e finanziario dell'Ambito

Il Comune di Lecce rappresenta il 53,62% della popolazione complessiva dell'Ambito Territoriale Sociale, costituendo pertanto la componente demografica prevalente del territorio associato.

Tale dato assume rilievo nella valutazione della programmazione sociale territoriale, in considerazione della dimensione demografica del Comune capofila rispetto a quella complessiva dell'Ambito e della conseguente incidenza delle condizioni finanziarie del medesimo sul quadro generale delle risorse comunali destinate alle politiche sociali.

La valutazione della sostenibilità della programmazione sociale dell'Ambito deve infatti tenere conto della situazione finanziaria degli enti associati e della loro rilevanza nell'assetto territoriale complessivo, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina regionale per l'applicazione della deroga.

4. Ricognizione presso i Comuni dell'Ambito

In attuazione degli indirizzi impartiti nell'ambito del procedimento di predisposizione del Piano Sociale di Zona 2026-2028, l'Ufficio di Piano ha avviato una ricognizione presso i Comuni dell'Ambito, finalizzata a verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie previste dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali.

A seguito della nota prot. n. 178402/2026, per la quale era stata fissata la scadenza del 2 ottobre 2026, sono pervenuti riscontri formali da parte dei Comuni di Cavallino, Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama e Surbo.

Alla data di redazione della presente relazione, non risultano invece pervenuti i riscontri richiesti ai Comuni di Arnesano, Lequile, Lizzanello, San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce.

Con riferimento al Comune di Lizzanello, è stata acquisita per le vie brevi un'informazione secondo cui l'Ente sarebbe stato interessato da un piano di riequilibrio finanziario sino all'annualità 2025. In assenza di riscontro formale e della relativa documentazione amministrativa, tale informazione non viene assunta quale presupposto autonomamente comprovato ai fini della presente istruttoria.

La ricognizione ha pertanto consentito di acquisire documentazione formale relativa al Comune di Lecce, mentre per gli altri enti la verifica resta circoscritta alle informazioni e agli atti effettivamente pervenuti.

Il mancato riscontro da parte dei Comuni sopra indicati non consente di attestare formalmente l'assenza delle condizioni oggetto della ricognizione.

5. Quadro generale del cofinanziamento comunale

Con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.2 del 31marzo 2026, nelle more della definizione del nuovo Piano Sociale di Zona, è stata confermata per l'annualità 2026 la quota di cofinanziamento comunale già consolidata nel precedente ciclo di programmazione, pari a complessivi euro 2.227.971,83.

La deliberazione ha previsto l'aggiornamento del quadro complessivo del cofinanziamento in sede di approvazione del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

Ai fini della nuova programmazione, l'importo complessivo di euro 2.227.971,83 è assunto quale valore di riferimento per il cofinanziamento comunale del triennio, ferma restando la verifica del rispetto, per ciascuna annualità, della misura minima e dei criteri stabiliti dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale applicazione della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica non determina alcuna deroga al cofinanziamento comunale minimo obbligatorio né ai relativi vincoli di destinazione.

6. Valutazioni istruttorie

Dalla documentazione acquisita emerge che il Comune di Lecce, Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, ha avviato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22 marzo 2023 e successivamente approvato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia – con deliberazione n. 36/2026/PRSP del 6 marzo 2026.

La condizione finanziaria documentata del Comune di Lecce costituisce un presupposto espressamente contemplato dal Capitolo III, paragrafo 3.1.2, del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali ai fini dell'eventuale applicazione della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica.

Il Comune di Lecce rappresenta il 53,62% della popolazione complessiva dell'Ambito e svolge la funzione di Comune capofila. La sua dimensione demografica e la conseguente incidenza nell'assetto territoriale dell'Ambito costituiscono elementi centrali della valutazione, in quanto la condizione finanziaria dell'Ente interessa il Comune nel quale risiede oltre la metà della popolazione complessiva del territorio associato. Ne deriva che le possibili ricadute della situazione finanziaria del Comune capofila assumono una rilevanza significativa rispetto alla sostenibilità complessiva della programmazione sociale dell'Ambito e alla possibilità di mantenere, nel nuovo triennio, il livello di spesa sociale storica.

Alla luce della dimensione demografica del Comune di Lecce, pari al 53,62% della popolazione dell'Ambito, la condizione finanziaria documentata del Comune capofila non può essere considerata circoscritta al solo Ente, ma assume rilievo nella valutazione del quadro complessivo della programmazione sociale associata. La concentrazione di oltre la metà della popolazione dell'Ambito nel Comune interessato dal Piano di riequilibrio costituisce, pertanto, un elemento territoriale e istituzionale significativo ai fini della valutazione della sostenibilità del mantenimento della spesa sociale storica per l'intero Ambito. Su tali presupposti, il

Coordinamento Istituzionale è chiamato a formulare la propria valutazione complessiva e ad assumere una determinazione espressa e motivata in ordine all'applicazione della deroga prevista dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Resta fermo che l'eventuale applicazione della deroga riguarda esclusivamente il vincolo di mantenimento della spesa sociale storica riferita al quadriennio 2022-2025 e non comporta il venir meno dell'obbligo di assicurare il cofinanziamento comunale minimo previsto dalla disciplina regionale per ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

7. Conclusioni

Alla luce degli elementi sopra esposti, l'Ufficio di Piano sottopone al Coordinamento Istituzionale la valutazione in ordine all'applicazione, per il Piano Sociale di Zona 2026-2028 dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica prevista dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Si propone pertanto che il Coordinamento Istituzionale:

1. prenda atto della documentazione acquisita relativa al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce;
2. valuti e disponga, con espressa motivazione, l'applicazione della deroga al vincolo di mantenimento della spesa sociale storica, ai sensi del Capitolo III, paragrafo 3.1.2, del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali tenendo conto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce, della sua funzione di Comune capofila e della sua incidenza demografica pari al 53,62% della popolazione dell'Ambito, elementi che assumono rilievo nella valutazione della sostenibilità della programmazione sociale dell'intero territorio associato;
3. dia atto che l'eventuale applicazione della deroga non comporta il venir meno dell'obbligo di garantire il cofinanziamento comunale minimo previsto dalla disciplina regionale per ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona 2026-2028;
4. disponga che i presupposti e le motivazioni della decisione siano espressamente richiamati nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

La presente relazione costituisce supporto istruttorio alla deliberazione del Coordinamento Istituzionale e alla successiva predisposizione del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

Il Funzionario EQ
Responsabile della Programmazione finanziaria
Dott.ssa Miriam ROLLO

Il Dirigente
Responsabile dell'ufficio di Piano
Dott. Mauro MARTINA